



TRIBUNALE DI TARANTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci

nel procedimento iscritto al n. 2652 dell'anno 2025 del Ruolo Generale

vertente tra

Parte_1 (avv. TRAMONTE MARIA)

Parte_2 (avv. TRAMONTE MARIA) *Parte_3*

[...] (avv. TRAMONTE MARIA)

CONTRO

Controparte_1 (avv. DE GIORGIO

MICHELE CARMELO)

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta con l'ordinanza precedentemente emessa in data

17/11/2025 in ordine all'istanza di sequestro conservativo avanzata

congiuntamente dagli attori;

– rilevato che analoga richiesta era stata già accolta con ordinanza del

12/05/2022, resa in seno al proc. n. R.G. n. 963/2022, venuta meno in

seguito alla sentenza n. 13/2025 pronunciata dalla Corte d'Appello di

Lecce – Sez- distaccata di Taranto e, quanto ai profili inerenti alla

trascrizione, con l'ordinanza resa dal G.E. nel proc. n. 304/2022;

– considerato che le ragioni poste alla base dei provvedimenti citati nulla

hanno a che vedere con il titolo cautelare ed il suo fondamento, ma attengono piuttosto a profili procedurali inerenti alla rilevata incompetenza del collegio arbitrale successivamente chiamato a dirimere la controversia ex art. 817 c.p.c.;

- dato per noto il contesto fattuale della vicenda odiernamente *sub iudice*, così come delineata in seno agli atti introduttivi rispettivamente prodotti dalle parti;

osserva quanto segue:

Ai fini della concessione della richiesta misura cautelare, devono ricorrere cumulativamente i presupposti tanto del *fumus boni iuris*, ovvero della probabile esistenza del diritto che si intende fare valere, quanto del *periculum in mora*, ossia del timore di perdere la garanzia del credito vantato.

Quanto al *fumus*, non è necessario fornire una prova rigorosa dell'esistenza del diritto invocato, essendo sufficiente dimostrare la verosimiglianza della prospettazione del ricorrente. In altri termini, i fatti addotti nel ricorso, in un ideale giudizio di comparazione, devono apparire più probabili di quelli dedotti dal resistente.

Per quel che concerne il *periculum*, occorre osservare come l'espressione utilizzata dall'art. 671 c.p.c., «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito», sia da commisurare ad un reale pericolo da intendersi in senso oggettivo e concreto e non confinato al mero apprezzamento soggettivo del creditore.

Orbene, premesso che i ricorrenti hanno inteso agire a cautela del diritto alla restituzione delle somme versate in acconto alla società per l'assegnazione degli immobili, sotto il profilo del *fumus* la verosimile fondatezza delle loro

argomentazioni si ricava dai prospetti allegati al verbale di assemblea ordinaria del 6 giugno 2013, contenenti gli importi versati da ciascun socio e quelli ancora da versare alla data del 30 aprile 2013. Da tali prospetti risulta, in particolare, che alla predetta data *Parte_3* *Parte_1* e *Parte_2* avevano, rispettivamente, versato in favore della società, a titolo di acconto, gli importi di € 130.000,00, di 78.000,00 e di € 72.500,00. Tali somme, a cui dovrebbero altresì aggiungersi quelle costituite dal prosieguo dei versamenti asseritamente posti in essere in favore della *CP_1* contrastano, tuttavia, con il dato documentale desumibile dalla lettura degli estratti conto della predetta società - all. ai nn. 5-6 dell'atto di costituzione in giudizio della convenuta – da cui sembrerebbe che, a dispetto di quanto riportato nei verbali di assemblea, le somme effettivamente versate dai ricorrenti dal 26/07/2013 al 7/03/2017 ammonterebbero ad € 32.894,38 per *Parte_3*, € 78.742,12 per *Persona_1* ed € 92.319,54 per *Parte_2*.

Quanto al requisito del *periculum*, si osserva che dagli atti prodotti risulta che la società è rimasta proprietaria di un unico immobile, quello di cui era assegnataria (provvisoria) la ricorrente *Parte_2* il cui valore può essere in questa sede quantificato in € 133.000,00, sulla scorta del prezzo d'acquisto riportato nei prospetti.

Tale somma, a fronte dell'esposizione debitoria potenzialmente sussistente in favore dei ricorrenti, evidenzia la sproporzione tra il credito eventualmente vantato da questi ultimi e la provvista idonea a soddisfarlo, vieppiù che, come evidenziato in seno all'istanza, la società ha ormai raggiunto l'oggetto sociale e non deposita i bilanci da oltre otto anni, sì da rendere sussistente, ai fini che

qui interessano, il fondato timore che questa possa sottrarsi dall'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 22097/2011).

Conclusivamente, ferma restando la ritenuta sussistenza di ambo i requisiti sottesi all'accoglimento dell'istanza cautelare, il netto contrasto che emerge, sotto il profilo documentale, dalle avverse allegazioni relative agli importi versari dai ricorrenti in favore delle casse sociali – suscettibile di essere sanato solo attraverso la più approfondita indagine propria della fase istruttoria del procedimento – impone, in questa sede, l'accoglimento della richiesta attorea entro i limiti della minor somma di complessivi € 203.956,04.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica,

– autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e crediti di cui è titolare la resistente sino alla concorrenza dell'importo di € 203.956,04;

– spese al merito.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Taranto, in data 21/11/2025

Il Giudice

Raffaele Maria Tronci